

ALTOPIANO. Il tribunale inibisce, per ora, al Consorzio tra i caseifici dell'altopiano di fregiarsi del nome che è tutelato dal marchio Dop

# È la "guerra" milionaria dell'Asiago

## Accolta l'iniziativa cautelare promossa dal "Consorzio per la tutela del formaggio". Adesso la causa a Venezia entra nel merito

Ivano Tolettini

Al formaggio "L'Originale" prodotto sull'altopiano di Asiago dal Consorzio tra i caseifici presieduto da Giuliano Pesavento non può più essere abbinata la dizione "Asiago". È parola del giudice cautelare. Almeno fino a quando il tribunale di Venezia non si sarà pronunciato nel merito. Ma l'ultima parola, c'è da scommetterlo, in una battaglia commerciale in cui i milioni di euro sono davvero tanti, spetterà alla Cassazione. Nel frattempo, il provvedimento del giudice Rita Rigoni, della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale regionale, rimarrà un punto fermo dell'azione promossa dal Consorzio per la

**Giuliano Pesavento: «Ma il nostro Originale si produce solo sulle nostre montagne»**

tutela del formaggio Asiago Dop presieduto da Roberto Gasparini.

Il giudice se da un lato ha accolto l'azione avviata dagli avvocati Seno, Francini, Petti e Giraldi per impedire al Consorzio di Pesavento di fregiarsi della localizzazione Asiago, dall'altro autorizza il sequestro delle forme e del relativo materiale pubblicitario recanti la dizione Asiago accanto a "L'Originale" presenti in sede e nei magazzini, e ordina anche il ritiro dal commercio.

Gli avvocati Barotti, Calabrò e Boschello per conto del Consorzio tra i caseifici hanno sostenuto che la società guidata da Pesavento ha abbandonato il Consorzio Asiago Dop sorto nel 1996, ottenendo direttamente dal ministero l'autorizzazione a marchiare il proprio formaggio con la Dop.

Il giudice, però, ha stabilito che la denominazione de "L'Originale" affiancata a quella dell'Asiago può confondere il consumatore medio perché lo porta a credere che "L'Originale" sia un Asiago Dop.

I legali nei motivi del ricorso e lo stesso Pesavento, parlano

di un paradosso che la sentenza cautelare, oggetto della causa di merito, sta generando. «Noi produciamo solo sull'altopiano - dice Pesavento -, secondo metodi tradizionali e con una lavorazione manuale e non meccanica. Il nostro formaggio non è un Asiago, così come stabilito dal disciplinare, non gli somiglia affatto, ma crediamo che l'Originale nella sua diversità sia un prodotto migliore. Tutto il nostro formaggio "nasce" ad Asiago, nel cuore dell'altopiano, a differenza del più blasonato Formaggio Asiago Dop che viene prodotto sull'altopiano in quantità limitata, perché gran parte di esso è prodotto nelle province di Padova, Treviso, Trento e Vicenza».

La questione, come si intuisce, è legata alla tutela. «Il Consorzio del Formaggio Asiago - spiega l'avv. Petti - è un'associazione composta da produttori di latte, produttori di formaggio e stagionatori. Ha compiti oltre che di tutela, anche di promozione e di valoriz-

zazione, ma pure di informazione del consumatore relativi al formaggio Asiago Dop». Il legale padovano aggiunge che il compito è quello «adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure che sono o rischiano di essere svalorizzanti per l'immagine dei prodotti». Il senso della decisione del giudice Rigoni, sottolineano gli avvocati, è proprio questo.

Certo, Pesavento e i suoi avvocati hanno più volte sottolineato che lo scalo, cioè la superficie laterale di una forma di formaggio dell'Originale non contiene alcuna marchiatura, mentre l'Asiago Dop è marchiato in tutta la parete laterale. Come dire, il consumatore non può confondersi, anche se il giudice è stato di diverso avviso. Pesavento e i legali replicano che il disciplinare dell'Originale è antico e sostengono che non è giunto che il Consorzio tra i caseifici dell'altopiano debba rinunciare alla dizione Asiago che si è dato nel 1966, trent'anni prima della Dop. E poiché il Consorzio tra i caseifici non indica se non nella ragione sociale la parola Asiago come luogo di produzione, seguendo l'indicazione del tribunale si violerebbe il regolamento Ue che mira a far comprendere al consumatore il luogo di provenienza dei prodotti alimentari. ●



Cartellone pubblicitario sulla Valdstico che reclamizzava l'altopiano del formaggio

